



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 52

ORDINANZA

n. 10 del 11-08-2026

Oggetto: Legge n. 241 del 1990, art. 21-quinquies - Revoca dell'Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., a tutela della salute pubblica, per le disposizioni e divieti da rispettare nella zona interessata dall'incendio avvenuto il 02 agosto 2026 presso lo stabilimento sito in via Val Tiberina n°131 nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP).

L'anno duemilaventisei addì undici del mese di agosto,

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 46 (Reg. Gen.) del 03/08/2026, emanata a tutela della salute pubblica ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., conseguentemente all'incendio avvenuto il 02/08/2026 presso lo stabilimento della Società "ITALSERVIZI S.R.L.", ubicato in via Val Tiberina n°131 nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), e a quanto rappresentato dal Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica con nota di prot. n. 73478 del 02/08/2026 (Ns. prot. n. 18500 del 03/08/2026);

DATO ATTO che, sulla base di quanto evidenziato dal Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ascoli Piceno con la suddetta nota, in via precauzionale e sempre nel rispetto del principio di minor rischio possibile, il richiamato provvedimento sindacale ha disposto quanto segue:

- vietare il consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati nell'area interessata dall'incendio e nel raggio di 5 km da parte della popolazione;
- vietare nella suddetta area il pascolo agli animali da reddito e mantenere gli animali da cortile in stabulazione chiusa, evitando il razzolamento e provvedendo all'alimentazione con prodotti che non siano stati esposti nell'area suddetta inclusi anche gli animali di bassa corte (polli, galline, conigli desinati all'autoconsumo) e il divieto di utilizzo delle uova prodotte da eventuali allevamenti rurali presenti nell'area sia desinati all'autoconsumo che alla cessione diretta;

VISTA la nota di prot. n. 26902 del 11/08/2026 (Ns. prot. n. 19227 del 11/08/2026) del Servizio Territoriale Provinciale di Ascoli Piceno dell'ARPAM, contenente gli esiti degli interventi eseguiti e dei monitoraggi delle matrici ambientali coinvolte nell'incendio avvenuto il 02/08/2026 presso lo stabilimento della Società "ITALSERVIZI S.R.L.", ubicato in via Val Tiberina n°131 nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP);

VISTO che, il Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ascoli Piceno, con nota di prot. n. 77114 del 11/08/2026 (Ns. prot. n. 19256 del 11/08/2026) ha comunicato che:

- con nota di prot. n. 26902 del 11/08/2026 sono pervenute le risultanze delle indagini analitiche effettuate dall'ARPAM di Ascoli Piceno nelle matrici ambientali (aria ambiente – suolo), con acquisizione dei rapporti di prova;
- da tali indagini analitiche emerge che i parametri correlabili all'evento incendio presentano valori di concentrazione privi di significatività;
- è pertanto venuta meno la situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica che aveva motivato l'adozione dei relativi provvedimenti precauzionali;
- si propone la revoca dei divieti e delle misure precauzionali disposti nei suddetti provvedimenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 21-quinquies, Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge; la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO di provvedere alla notificazione del presente atto mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Monteprandone per giorni n. 30 (trenta) consecutivi;

RITENUTO altresì, per le ragioni sopra esposte, necessario adottare il presente provvedimento;

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO quanto disposto dal T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per quanto esposto in premessa, e di quanto comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ascoli Piceno con nota di prot. n. 77114 del 11/08/2026 (Ns. prot. n. 19256 del 11/08/2026), ai sensi dell'art. 21-quinquies, Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., la REVOCA dell'Ordinanza sindacale n. 46 (Reg. Gen.) del 03/08/2026 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., a tutela della salute pubblica, per le disposizioni e divieti da rispettare nella zona interessata dall'incendio avvenuto il 02 agosto 2026 presso lo stabilimento sito in via Val Tiberina n°131 nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP)"; pertanto sono da ritenersi privi di effetto i divieti e misure precauzionali disposte con il suddetto provvedimento sindacale.

AVVERTE

- che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di giorni 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dalla notifica dello stesso, o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- affissa all'albo pretorio di questo Comune per n. 30 (trenta) giorni consecutivi;
- pubblicata sulla home page del sito web istituzionale dell'Ente;
- trasmesso all'Ufficio Stampa per dare la massima diffusione al presente atto;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale, ai Carabinieri di Montepandone, Questura di Ascoli Piceno - Commissariato San Benedetto del Tronto, al Comune di San Benedetto del Tronto, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, alla Prefettura di Ascoli Piceno, al Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ascoli Piceno e al Servizio Territoriale Provinciale di Ascoli Piceno dell'ARPAM.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Sergio Loggi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 30 giorni consecutivi dal 11-08-2026 al 10-09-2026.

Li 11-08-2026

IL VICE SEGRETARIO

dott. Gianni Irelli